

ASSEMBLEE TERRITORIALI

FAC SIMILE DELEGHE PER IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'

ATTESTAZIONE PER ESTRATTO (Certificato Elettorale)

Per il rappresentante legale dell'associato

Si attesta che l'associato: _____
Codice FIPAV _____

E' in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 29, comma 1, dello Statuto federale. In particolare l'associato _____ ha diritto a voti: _____.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 6, dello Statuto federale, il rappresentante legale dell'associato potrà esprimere la quota parte del 70% del totale dei voti pari a voti: _____.

Delega interna

Io sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'associato indicato in testa alla presente attestazione

delego

a partecipare ai lavori della 40^a Assemblea Nazionale della FIPAV, in mia vece, il sig. _____, tesserato n° _____, componente dell'organo direttivo dello stesso associato.

Data _____ Firma del Presidente _____ (timbro società)

~~FAC SIMILE NON UTILIZZABILE~~

Delega esterna

~~PER LA VERIFICA POTERI~~

Io sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'associato indicato in testa alla presente attestazione

delego

l'associato _____ codice FIPAV _____, in persona del suo rappresentante sig. _____ a prendere parte, in mia vece, ai lavori della 40^a Assemblea Nazionale della FIPAV, nonché a svolgere tutte le operazioni connesse a tale mandato.

Data _____ Firma del Presidente _____ (timbro società)

LA PRESENTE ATTESTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA IN ORIGINALE ALLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI

L'ATTESTAZIONE PER ESTRATTO DEVE ESSERE STAMPATA DAL PORTALE FEDERALE NELLA SEZIONE "TESSERAMENTO ON LINE", ANCHE PER LE ASSEMBLEE TERRITORIALI.

Le Commissioni Verifiche Poteri Territoriali potranno accettare gli attestati per estratto (delega) solo se riportano in basso a sinistra il codice identificativo della firma digitale.

Si rammenta che in sede assembleare i voti spettanti a ciascuna società saranno attribuiti per il 70% al rappresentante legale o delegato, per il 20% al rappresentante degli atleti/e e per il 10% al rappresentante dei tecnici.

Qualora in una società non sussistano le condizioni per l'elezione dei rappresentanti atleti/e e tecnici (assenza di atleti/e e tecnici maggiorenni, assenza di tesseramento societario per i tecnici) la quota spettante a tali rappresentanti non potrà essere attribuita al legale rappresentante della Società.

Art. 23 Statuto Federale – Eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente federale, di Vice Presidente, di componente del Consiglio Federale, di Presidente o componente di Comitato Regionale o Provinciale coloro che siano regolarmente tesserati.

4. Tutti coloro che sono eleggibili devono possedere i seguenti requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana;
- aver raggiunto la maggiore età;
- non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- non svolgere attività commerciale collegata all'attività federale;
- non essere in posizione di conflitto di interessi, anche economici, con la carica federale ricoperta;
- non avere in essere controversie contro il CONI, le Federazioni Sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 24 – Incompatibilità

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio Federale, componente il Collegio dei Revisori dei Conti e componente degli organi giurisdizionali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale nonché con qualsiasi carica presso società di capitali costituita o partecipata dalla FIPAV

4. Nessuno può ricoprire due cariche federali elettive. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche o qualifiche entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente